



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 12 DEL 01/06/2016

OGGETTO:

Individuazione e presa d'atto degli operatori delle Aziende ULSS e dell'ARPAV impegnati a vario titolo in ambito regionale nell'attività di vigilanza REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione – e Restrizione - delle sostanze chimiche) di cui al Reg. (CE) 18.12.2006 n. 1907.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

In relazione allo svolgimento sul territorio regionale dell'attività di vigilanza REACH di cui al Reg. (CE) del 18.12.2006 n. 1907 ("Regolamento REACH"), si provvede ad individuare il personale delle Aziende ULSS e dell'ARPAV addetto alla stessa attività di controllo.

IL DIRETTORE
SEZIONE PREVENZIONE SANITA' PUBBLICA

Premesso che con il Reg. (CE) 18.12.2006 n. 1907, è stato istituito in ambito europeo il sistema REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione, e Restrizione, delle sostanze Chimiche), per la tutela della salute in riferimento alle sostanze chimiche prodotte e commercializzate all'interno dell'Unione Europea.

Visto che il successivo Reg. (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, ha abrogato le Direttive n. 67/548/CEE e n. 1999/45/CE, modificando ed integrando le disposizioni di cui Reg. (CE) n. 1907/2006.

Considerato il complesso ed organizzato intervento REACH – facente capo all'ECHA (Agenzia Europea per le sostanze chimiche) con sede ad Helsinki - finalizzato ad assicurare nei singoli contesti dell'Unione Europea un efficace presidio in relazione ai rischi per la salute all'interno di ogni Stato membro dell'Unione Europea, rischi derivanti dalla produzione, dalla commercializzazione e dall'impiego delle sostanze chimiche.

Rilevato che, con la L. 06.04.2007 n. 46 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007 n. 10 recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali", è stata istituita l'Autorità competente nazionale REACH, insediata presso il Ministero della Salute.

Considerato che, con il successivo D.M. del Ministero della Salute 22.11.2007, sono state indicate le attività necessarie alla realizzazione degli adempimenti previsti dal Reg. (CE) n. 1907/2006 e, mediante l'Accordo Stato-Regioni-PP.AA. del 29.10.2009, sono stati definiti criteri e modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza REACH sul territorio nazionale, attività prevista dall'art. 125 del citato Reg. (CE) n. 1907/2006.

Considerato il Decreto della Dirigente Regionale Direzione Prevenzione n. 29 del 9.8.2012 con il quale è stato costituito il Nucleo di esperti delle Aziende ULSS della nostra regione e dell'ARPAV, i quali - precedentemente formati a livello nazionale – hanno sostenuto la prima fase di avvio della vigilanza REACH in ambito regionale.

Considerato che nel corso degli anni sono state progressivamente sviluppate le capacità delle Aziende ULSS di svolgere autonomamente l'attività di controllo sul territorio regionale.

Visto che, negli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 è stata assicurata in ambito regionale, sulla base del Piano nazionale di controllo e sulla scorta degli indirizzi di cui all'Accordo Stato-Regioni-PP.AA del 29.10.2009, l'attività di vigilanza REACH, tramite specifici Piani Regionali di Controllo annuali, nel rispetto delle indicazioni provenienti dall'ECHA e dal Ministero della Salute.

Considerato che, con la DGR n. 2010 del 04.11.2013 e con la DGR n. 477 del 07.04.2015, sono state attribuite le funzioni di "Autorità competente regionale REACH", prevista dall'Accordo Stato-Regioni-PP.AA. del 29.10.2009 in materia di controlli ufficiali e linee di indirizzo per l'attuazione del Reg. (CE) n. 1907/2006, all'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale".

Considerato che, con il recente Decreto del Direttore Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica n. 4 del 23.2.2016 è stato costituito il Comitato Tecnico Regionale di Coordinamento REACH quale organismo di rappresentanza su base provinciale della rete regionale di vigilanza REACH composta dai RIPE Users e di proposta delle attività e delle iniziative regionali da assicurare in materia di REACH, come già previsto con la DGR n. 523 del 2.3.2010.

Considerato che, attraverso il coinvolgimento di tutte le Aziende ULSS del territorio regionale è necessario garantire, non solo il rispetto dell'obiettivo minimo stabilito dal Piano Nazionale, ma anche un'efficace presenza sul territorio dei soggetti istituzionali (Aziende ULSS e ARPAV) preposti alla vigilanza REACH, in riferimento all'effettiva realtà e alle connesse problematiche di tutela della salute derivanti dalla produzione, dalla commercializzazione e dalla diffusione delle sostanze chimiche, attraverso una programmazione coordinata dell'attività di vigilanza da espletare, secondo le indicazioni del Piano annuale regionale di vigilanza REACH.

Visto - in relazione al ruolo di supporto laboratoristico assicurato dall'ARPAV nell'ambito del sistema regionale REACH - il "Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento e analisi di sostanze, miscele e articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'Allegato A, paragrafo 10, dell'Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009", sottoscritto nella seduta del 7 maggio 2015 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e recepito in ambito regionale con DGR n. 2084 del 30.12.2015.

Vista la nota regionale n. 164367 del 28.4.2016 mediante la quale il Direttore della Sezione Prevenzione ha chiesto a tutte le Aziende ULSS e all'ARPAV di confermare gli operatori che, dopo aver partecipato al corso di formazione regionale "*Regolamento REACH: sviluppo delle modalità di controllo e prevenzione sanitaria mediante informazione e collaborazione con le imprese produttrici di sostanze pericolose*" organizzato dal Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica dell'Università Cà Foscari di Venezia dall'8 maggio al 13 giugno 2013, hanno successivamente acquisito nel corso degli anni la competenza necessaria per lo svolgimento sul territorio regionale dell'attività di vigilanza REACH.

Considerati i nominativi conseguentemente pervenuti da tutte le Aziende ULSS che hanno comunicato – indicando tra Dirigenti medici, Dirigenti chimici, Tecnici della prevenzione ed altro personale specificamente competente – gli operatori addetti all'attività di vigilanza REACH in ambito regionale.

Viste le note n. 45540 del 9.5.2016 e n. 48489 del 16.5.2016 con le quali l'ARPAV ha comunicato il personale che – secondo le esigenze e le particolarità dei controlli da effettuare - sarà coinvolto, per la parte laboratoristica ed in relazione a differenziate competenze, nell'attività di vigilanza REACH in ambito regionale.

Ravvisata la necessità di prendere atto della definizione del quadro complessivo – evidenziato nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente atto - degli ispettori REACH preposti in ambito regionale all'effettuazione della vigilanza REACH.

Visto l'art. 2, comma 2, lettera o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

DECRETA

1. Di prendere atto delle comunicazioni pervenute dalle Aziende ULSS e dall'ARPAV circa i nominativi degli addetti alla vigilanza REACH in ambito regionale.
2. Di approvare l'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente l'elenco dei nominativi di cui al punto 1.
3. Di pubblicare il presente Decreto nel BUR della Regione del Veneto.
4. Di dare atto che il presente atto non comporta onere alcuno a carico del Bilancio regionale.

F.to Dott.ssa Giovanna Frison